



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

- **PROVINCIA DI CATANIA** -
- **VI^ SETTORE TECNICO URBANISTICA** -
- Via Regina Margherita n. 8 – C.A.P. 95025 Aci Sant'Antonio -

CONCESSIONE EDILIZIA N. 51 / 2011

PRAT. EDIL. N. 04/2011

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

VISTA la domanda presentata in data 23 febbraio 2011 prot. n. 4143 dai coniugi **LICCIARDELLO Vincenzo** nato in Acireale (CT) il 07 febbraio 1952, cod. fisc. LCC VNC 52B07 A028A e **MIRABELLA Venera** nata in Acireale (CT) il 31 luglio 1955, cod. fisc. MRB VNR 551.71 A0280, residenti in Aci Sant'Antonio Via Sold. Stefano Di Prima n. 36, nella qualità di proprietari, per ottenere il rilascio della concessione edilizia per la "Costruzione di un edificio di civile abitazione di uso unifamiliare, previa demolizione di edificio esistente" da sorgere in Via Sold. Stefano Di Prima n. 38, sul fondo censito nel N.C.E.U. al foglio n. 16 del Comune di Aci Sant'Antonio particella n. 795 fabbricato a piano terra (categoria C/2, classe 6^, superficie mq. 53,00 <autorizzato con concessione edilizia del 04 maggio 1970, P.E. n. 07/1970> ed oggetto di demolizione) con corte, della superficie globale di mq. 238,04, ricadente nel vigente strumento urbanistico P.R.G. in Z.T.O. "B/1" con densità edilizia (D.E.) di 2,5 mc/mq e rapporto di copertura (R.C.) di 0,50 mq/mq;

VISTO che i richiedenti, come risulta dall'atto pubblico rogito dal Dott. Notaio Carmela Lo Giudice in Aci Catena (CT) in data 06 maggio 1998, Rep. n. 12.952, Racc. n. 5.875, Registrato in Acireale il 22 maggio 1998 al n. 989, hanno titolo per ottenere la predetta concessione edilizia;

VISTE le note prot. n. 19994 del 06 ottobre 2011 e prot. n. 21828 del 03 novembre 2011 di integrazione documenti;

VISTA la documentazione, gli elaborati architettonici di progetto, nonché la relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguirsi, allegati alla predetta istanza, redatti dal Geom. Orazio Rapisarda iscritto all'Albo dei Geometri della Prov. di Catania al n. 1917 con Studio Tecnico in Aci Sant'Antonio Via Madonna Delle Grazie n. 61;

VISTA la dichiarazione sostitutiva del parere igienico sanitario, redatta dal tecnico progettista;

VISTO l'atto di assunzione di vincoli urbanistici ed area a parcheggio rogato il 26 settembre 2011 dal Dott. Notaio Guido CARUSO in Aci Sant'Antonio, rep. n. 7962, racc. n. 4849, registrato in Acireale il 28 settembre 2011 al n. 2804 serie 1T;

VISTA la richiesta di autorizzazione allo scarico prot. n. 4144 del 23 febbraio 2011 corredata dal progetto di dimensionamento dell'impianto biologico tipo "Imhoff" e caratteristiche costruttive, redatti dal tecnico progettista;

VISTA la relazione tecnica e deposito del progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici residenziali - D. Lgs. N. 192 del 19 agosto 2005 ed al D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006;

VISTA la relazione d'istruttoria dell'Ufficio Prot./Urb. n. 5278 del 30 marzo 2011;

VISTO il parere dell'Ufficio espresso in data 03 giugno 2011 Prot./Urb. n. 6045;

VISTI lo strumento urbanistico vigente, il regolamento edilizio, le norme di attuazione e il regolamento di igiene e di polizia urbana:

VISTI la legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle Leggi nazionali e regionali; La Legge n. 10 del 28 gennaio 1977: La L.R. n. 71 del 27 dicembre 1978: Il T.U. delle Leggi Comunale e Provinciale:

VISTA la deliberazione concernente l'incidenza degli oneri concessori:

VISTI tutti gli atti preliminari al rilascio della concessione edilizia indicati nel richiamato parere dell'Ufficio Urbanistica, compreso il calcolo dei contributi relativi all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

CONSIDERATO che l'importo relativo al contributo per il costo di costruzione è stato determinato in €. 6.295,45 e per gli oneri di urbanizzazione in €. 5.295,45 salvo eventuale conguaglio derivante da più esatti accertamenti:

VISTO il versamento di €. 350,00 effettuato in data 02 novembre 2011 VCYL 0067, per diritti di segreteria rilascio concessione edilizia, c.c. postale n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale di Aci Sant'Antonio;

VISTO il Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n. 1120 del 12 luglio 1991:

SALVI i diritti dei terzi e, salva la piena osservanza di ogni prescrizione di legge, regolamento edilizio, strumenti urbanistici, regolamenti di igiene e di polizia urbana,

D I S P O N E

Art. 1 - Titolare della concessione

Ditta **LICCIARDELLO Vincenzo** nato in Acireale (CT) il 07 febbraio 1952, cod. fisc. LCC VNC 52B07 A028A e **MIRABELLA Venera** nata in Acireale (CT) il 31 luglio 1955, cod. fisc. MRB VNR 55L71 A0280, residenti in Aci Sant'Antonio Via Di Prima n. 36, quali proprietari dell'immobile oggetto di concessione edilizia,

Art. 2 - Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e **fatti salvi i diritti di terzi**, ad eseguire i lavori di "Costruzione di un edificio di civile abitazione di uso unifamiliare, previa demolizione di edificio esistente" da sorgere in Via Sold. Stefano Di Prima n. 38, sul fondo censito nel N.C.E.U. al foglio n. 16 del Comune di Aci Sant'Antonio particella n. 795 fabbricato a piano terra (categoria C/2, classe 6^a, superficie mq. 53,00 <autorizzato con concessione edilizia del 04 maggio 1970, P.E. n. 07/1970> ed oggetto di demolizione) con corte, della superficie globale di mq. 238,04, ricadente nel vigente strumento urbanistico P.R.G. in Z.T.O. "B/1" con densità edilizia (D.E.) di 2,5 mc/mq e rapporto di copertura (R.C.) di 0,50 mq/mq., con una superficie coperta di mq. 92,65 a piano terra e mq. 91,44 a piano primo, ed un volume lordo complessivo pari a mc. 822,26 di cui mc. 570,92 per volumi urbanistici, secondo il progetto costituito da n. 4 elaborati e relazione tecnica, nonché progetto dell'impianto biologico tipo imhoff, che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Art. 3 - Titolo della concessione

Contributo per il rilascio della concessione edilizia con versamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Il contributo che i concessionari devono corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, è così determinato:

- Oneri di urbanizzazione nella misura di €. 5.295,45 a norma della delibera della G.M. n. 201 del 09 dicembre 2009.

Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale così come segue: bollettino VCYL 0066 del 02 novembre 2011 di €. 1.395,45 per la prima rata: la rimanente somma di €. 3.900,00

garantita con polizza fidejussoria n. 565A5194 della Società ZURICH INSURANCE PLC Agenzia di Acireale, in tre rate semestrali di €. 1.300,00/cad. con le scadenze seguenti:

- 2^ rata di €. 1.300,00 con scadenza 28 aprile 2012
- 3^ rata di €. 1.300,00 con scadenza 28 ottobre 2012
- 4^ rata di €. 1.300,00 con scadenza 28 aprile 2013
- Costo di costruzione nella misura di €. 6.295,45 a norma della delibera della G.M. n. 201

del 09 dicembre 2009.

Tale somma risulta garantita con polizza fidejussoria n. 565A5195 della Società ZURICH INSURANCE PLC di Giuseppe Marino Agente di Acireale, in tre rate annuali di €. 2.098,49/cad. con le scadenze seguenti:

- 1^ rata di €. 2.098,49 con scadenza 28 ottobre 2012
- 2^ rata di €. 1.300,00 con scadenza 28 ottobre 2013
- 3^ rata di €. 1.300,00 con scadenza 28 ottobre 2014

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione. Dall'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee altimetriche, tracciate in luogo e consegnate dall'incaricato del Comune. Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove s'intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori;

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge febbraio 1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV.FF., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento: la legge 10/91: la legge 615/66.

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CASSA EDILE. A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97;

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 - Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e con le seguenti prescrizioni:

1) che la recinzione del fondo all'angolo tra la via Sold. Stefano Di Prima e la traversa privata, venga arretrata di almeno cm 80. Su tale ritiro la ditta dovrà realizzare a proprie cure e spese un marciapiede di mt. 1,20 che ingloba il palo dell'Enel posto in prossimità del predetto angolo, e che il marciapiede venga rucordato con il balcone a gravità esistente su via Sold. Di Prima di proprietà della stessa ditta, secondo il grafico planimetrico vistato dall'Ufficio.

Li, **05 DIC. 2011**

IL RESP.LE DEL PROC.TO

Geom. Antonino Fiocchiaro
Stefano Di Prima



IL DIRIGENTE U.T.C.

(Dott. Arch. *Giovanna Gurreri*)

Notificato il 09-11-11 consegnandone copia a mani di Roberto Olegio nella qualità di tecnico secondo sua dichiarazione e dichiara di accettare la presente Concessione Edilizia e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.
per ricevuta *[Signature]*

